

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:

- dott. Bruno Casciarri Presidente

dott. Lucio Munaro Giudice

- dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice rel.

ha pronunziato la seguente

## **SENTENZA**

nella controversia iscritta al numero 96-1/2024 R.G. P.U. promossa

da

Parte 1 con l'Avv. Barbara Viezzi

**RICORRENTE** 

\*\*\*

Il Tribunale,

letto il ricorso proposto da Parte\_1 ai sensi dell'art. 268 CCII,

ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, essendo il ricorrente residente a Fregona (Tv),

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore,

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII,

ritenuto che il ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c, CCII perché:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza,
- ha debiti per oltre 681.000,00 euro,
- non è proprietario di immobili e percepisce redditi da lavoro dipendente,

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata,

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Parte\_1

nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale giudice delegato e il dott. Persona\_1 quale liquidatore,

ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale,

dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 4 giugno 2024

Il Giudice Estensore Clarice Di Tullio Il Presidente dott. Bruno Casciarri